

	<p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO MEUCCI</p> <p>Via Marina Vecchia, 230 - 54100 MASSA (MS) 0585/252708 - 0585/251012</p> <p>C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5 e-mail msiso18ool@istruzione.it pec msiso18ool@pec.istruzione.it www.iismeuccimassa.gov.it</p>	
---	---	---

Atto di organizzazione della Pubblicità Legale

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”) modificato, da ultimo, dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (“Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);

VISTO l’articolo 32 (“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”) della L. 18 giugno 2009, n.69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità legale (istituzione dell’“Albo online”);

RICORDATO che per “Albo online” (già Albo Pretorio) si intende il luogo virtuale dove vengono pubblicati tutti quegli atti per i quali la legge impone che essere siano portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria perché acquisiscano efficacia, ossia producano gli effetti previsti;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), come profondamente novellato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);

RICORDATI i requisiti tecnici di accessibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni precisati all’articolo 11 della L. 9 gennaio 2004, n. 4 (“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”);

VISTO il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, istitutivo di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale);

RICORDATO che AGID ha per legge, tra gli altri compiti, “l’emanazione di indirizzi, regole tecniche, linee guida e metodologie progettuali in materia di tecnologie informatiche, promuovendo l’omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione

e tra questi e i sistemi dell'Unione europea”;

VISTE le “Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA” elaborate da AGID e diffuse del maggio 2016;

RICORDATO che le succitate “Linee guida” prevedono che “le amministrazioni pubbliche individuino tra i propri dipendenti anche il responsabile della pubblicazione, che di norma coincide con il responsabile della gestione documentale o, se previsto, con il coordinatore della gestione documentale”;

RICORDATO che l’Albo online è realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità, così come previsto dall’articolo 53 del Codice dell’amministrazione digitale e dall’art. 6 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 (“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”);

RICORDATA la delibera ANAC 13 aprile 2016, n. 430 (“Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”);

VISTO il Regolamento Privacy UE 679/2016 (GDPR);

VISTO il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”);

EMANA L’ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA’ LEGALE

1. Documento di organizzazione della Pubblicità Legale

1.1 Il presente atto si riferisce agli obblighi di pubblicità legale per atti e documenti, mediante pubblicazione al cosiddetto Albo online (di seguito semplicemente “Albo”) consultabile direttamente dal sito ufficiale dell’Istituzione scolastica.

1.2 Il documento che ne scaturisce è tenuto costantemente aggiornato dal dirigente con successive modificazioni così da costituire un “testo unico” interno in materia di organizzazione della pubblicità legale.

1.3 Le modificazioni sono denominate “Aggiornamenti del documento di organizzazione della Pubblicità Legale” e recano un numero progressivo.

1.4 Caratteristiche dell’Albo.

1.5 Le caratteristiche dell’Albo richieste dalle norme sono soddisfatte mediante apposito contratto con l’azienda che fornisce il sistema documentale informatizzato. Tuttavia, il dirigente vigila sulla perfetta e costante rispondenza delle caratteristiche del servizio fornito a quelle previste dalle norme, richiamate e puntualizzate dalle citate “Linee guida” emanate da AGID.

1.6 In particolare il sistema informatico deve:

- a) registrare i documenti sequenzialmente e senza soluzione di continuità, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore;
- b) garantire la sicurezza e l’integrità del sistema stesso, mediante l’adozione di misure idonee a garantire il ripristino del sistema in caso di disservizi o temporanea indisponibilità dei dati e dei documenti, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni;
- c) consentire il reperimento delle informazioni che riguardano i documenti registrati;
- d) consentire l’accesso alle informazioni del sistema da parte di soggetti interessati in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati

personali;

e) produrre la referta, firmata digitalmente dal responsabile esterno della pubblicazione, contenente la dichiarazione di regolare avvenuta pubblicazione, l'indicazione del periodo di pubblicazione e il numero di registrazione a repertorio.

f) consentire la produzione del repertorio giornaliero e annuale dell'Albo.

1.7 Inoltre l'Albo è realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità, così come previsto dall'articolo 53 del Codice dell'amministrazione digitale e dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

2. Accessibilità all'Albo dal sito istituzionale

2.1 L'Albo deve essere sempre e direttamente accessibile dalla pagina iniziale del sito informatico istituzionale, mediante apposito riferimento alla "Pubblicità Legale", anche iconografico. Il DSGA vigila affinché non si creino mai lacune temporali con interruzione del servizio.

2.2 La scuola indica all'utenza, direttamente nel sito, ma anche tramite il personale addetto alle relazioni con il pubblico, le modalità di accesso all'Albo online.

3. Modalità di pubblicazione all'Albo dei documenti informatici

3.1 La pubblicazione di un documento all'Albo può avvenire:

- a) in forma integrale
- b) per estratto (o "con omissis")
- c) mediante avviso.

3.2 Le "pubblicazioni" cartacee sono nulle.

4. Atti assoggettati alla pubblicazione

4.1 Nell'Albo vengono pubblicati tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti, in particolare le seguenti macrotipologie:

- a) i documenti previsti dall'ordinamento scolastico, soggetti alla pubblicità legale;
- b) provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- c) in generale, documenti dai quali possano nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e la cui efficacia dipende dalla diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati.

4.2 In particolare, sono soggetti a pubblicazione all'Albo per legge specifica:

A. "Gli atti del consiglio di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo solo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato." (d.lgs. 297/1994, art. 43.1,3).

B. Convocazione delle assemblee dei genitori (d.lgs. 297/1994, art. 15.5).

C. Provvedimenti di individuazione riferiti ai contratti a tempo determinato: provvedimenti di esclusione e provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze (avverso i quali è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati) (d.lgs. 297/1994, art. 272.13, 525.1).

4.3 Sono altresì oggetto di pubblicazione obbligatoria gli atti di altre Pubbliche Amministrazioni trasmesse alla Scuola con esplicita richiesta, motivata a norma di legge.

4.4 L'elenco analitico delle diverse tipologie di atti e documenti soggetti alla pubblicazione è esposto nella Tabella I, posta in calce all'Atto di organizzazione, di cui è parte integrante. L'elenco è soggetto ad aggiornamento con la modalità precisata dall'ultimo articolo del presente Atto.

4.5 La tipologia "Altro" si può arricchire degli eventuali elementi precisati dagli Aggiornamenti. 4.6 Il suddetto elenco analitico compare nella pagina iniziale dell'Albo online ed è revisionato almeno una volta l'anno.

5. Responsabile della Pubblicazione e incaricati alla pubblicazione

5.1 Il responsabile della pubblicazione è il dirigente scolastico.

5.2 La pubblicazione materiale degli atti è affidata a ciascun singolo incaricato titolare del trattamento della pratica.

6. Incaricati alla pubblicazione

- 6.1 In coerenza con il precedente articolo, sono identificati quali incaricati alla pubblicazione: a) il direttore dei servizi generali e amministrativi
b) gli assistenti amministrativi dell'area "Personale"
c) gli assistenti amministrativi dell'area "Didattica"
d) i collaboratori del dirigente.
- 6.2 Nell'ultima colonna della tabella I sono precisate, per ciascun incaricato alla pubblicazione all'Albo, le tipologie di atti e documenti di sua competenza.
- 6.3 Ogni incaricato al trattamento deve controllare, prima della pubblicazione all'albo, la correttezza formale della documentazione, rispetto a quanto di seguito stabilito. In particolare
- a) ogni incaricato controlla che l'atto da pubblicare rispetti i requisiti posti dal Garante per la protezione dei dati personali;
 - b) ogni incaricato procede in autonomia all'assegnazione del documento da pubblicare alla corretta sezione di pubblicazione, a norma della Tabella I allegata all'Atto succitato.

7. Tempi di lavorazione

- 7.1 La pubblicazione dei documenti, inclusi gli allegati, avverrà in maniera tempestiva a decorrere dall'insorgenza del documento.
- 7.2 Sono fatte salve le situazioni di pubblicazione urgente (per es.: chiusura della scuola per motivi imprevisti).

8. Modalità di redazione dei documenti e obbligo della firma digitale

- 8.1 Sono pubblicati all'Albo:
- a) documenti informatici nativi, in formato pdf, sottoscritti con firma digitale;
 - b) documenti informatici in copia per immagine: in questo caso occorre sia pubblicata anche la dichiarazione di conformità sottoscritta con firma digitale a cura del richiedente, in armonia con quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014.

9. Richieste di pubblicazione

- 9.1 Il dirigente appronta i documenti di sua competenza ma può richiedere a ciascuno dei vari incaricati di provvedere alla pubblicazione all'Albo.
- 9.2 La richiesta di pubblicazione da parte di terzi ("pubblicazione notificativa") è pubblicata dagli incaricati dell'Area relativa.

10. Esclusività dell'elenco in Tabella I e II

- 10.1 Gli incaricati al trattamento, titolari del procedimento amministrativo, pubblicano all'Albo soltanto i documenti che ricadono nell'elenco di Tabella I, per quanto di loro competenza.
- 10.2 Se ad un incaricato sembra necessaria la pubblicazione di un documento non compreso nell'elenco di Tabella I, egli sottopone un quesito al dirigente; finché quest'ultimo non risponde, il documento non è soggetto a pubblicazione.

11. Rispetto della privacy e richieste di pubblicazione parziale

- 11.1 Gli incaricati al trattamento, titolari del procedimento amministrativo, prima d'inoltare una richiesta di pubblicazione, hanno la responsabilità personale di predisporre i documenti affinché rispettino le norme sulla protezione dei dati personali.
- 11.2 È sempre vietata la pubblicazione di documenti che contengano dati personali e, in modo particolare, quelli sensibili e giudiziari: per questi ultimi il richiedente propone la pubblicazione parziale del documento originale. In tal caso la pubblicazione è fatta per estratto.
- 11.3 In generale la pubblicazione di documenti riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal Regolamento Privacy UE 679/2016 (GDPR).

12. Annullamento di una pubblicazione

12.1 Con adeguata motivazione, ogni incaricato al trattamento può procedere all'annullamento di una pubblicazione, secondo le indicazioni riportate di seguito.

12.2 In caso di errori od omissioni nel documento pubblicato, la registrazione del documento è annullata e il computo dei giorni è interrotto; se necessario, viene contestualmente pubblicato il documento corretto, con il computo dei giorni di pubblicazione che decorre nuovamente.

12.3 La registrazione è annullata nel repertorio dell'Albo on-line secondo le modalità consentite dall'applicazione gestionale in uso all'istituzione scolastica, in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza.

12.4 In caso di annullamento, a cura dell'applicazione in uso all'istituzione scolastica, sono indicati la data di annullamento, il nome dell'operatore e gli estremi della richiesta di annullamento, con contestuale aggiornamento della pubblicazione online, per quanto questo sia reso possibile dall'applicativo in uso all'istituzione scolastica.

12.5 Il documento annullato rimane pubblicato fino alla scadenza dei termini precedentemente assegnati, tranne nel caso in cui l'annullamento sia motivato da una possibile violazione di legge o per disposizione dell'autorità competente.

12.6 Le informazioni relative all'annullamento sono conservate permanentemente sia nel repertorio dell'albo sia nel rispettivo fascicolo informatico, secondo le regole tecniche previste dall'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

13. Durata delle pubblicazioni

13.1 La durata delle pubblicazioni è sempre pari a 15 giorni interi e consecutivi. Il computo dei giorni inizia dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Inoltre, se l'ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il termine di pubblicazione è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

13.2 La pubblicazione all'Albo avviene nel rispetto del principio di temporaneità e del cd. "diritto all'oblio". Pertanto, decorso il termine di pubblicazione, il sistema informatico deve impedire la ricerca di qualsiasi esemplare del documento pubblicato tramite accesso alle proprie banche dati; inoltre, il sistema informatico deve segnalare la temporaneità delle informazioni pubblicate ai motori di indicizzazione e di ricerca, anche attraverso formati idonei e accorgimenti tecnici di dialogo con sistemi esterni all'ente. Il coadiutore ai flussi documentali controlla che quanto suddetto sia effettivamente realizzato dal fornitore dell'Albo online.

14. Scarto delle referte e dei documenti pubblicati

14.1 I documenti pubblicati e le referte sono eliminati dopo due anni interi dall'avvenuta pubblicazione, nel rispetto della procedura di scarto descritta negli articoli 21 e 41 del codice dei beni culturali e con riferimento al proprio piano di conservazione (o "massimario di selezione") previsto dall'articolo 68 del Testo Unico della Documentazione Amministrativa.

Il presente Atto entra in vigore a partire dal 4 ottobre 2025.

La Dirigente
Anna Sparagna

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.
mm. e ii.)